CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 2 dicembre 2009 (OR. fr)

15982/09

FISC 157

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Slovenia ad applicare una misura di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

che autorizza la Repubblica di Slovenia ad applicare una misura di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

(1) La Repubblica di Slovenia ("la Slovenia") è stata autorizzata con decisione 2007/133/CE del Consiglio[1], in deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo secondo il quale, conformemente all'articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l'IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo (regime detto della contabilità di cassa). Per beneficiare di tale regime il loro volume d'affari annuale non dev'essere superiore a 208 646 EUR.

(2) La Slovenia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 23 e 31 luglio 2009. La Slovenia ha chiesto inoltre di poter aumentare il massimale del volume d'affari annuo di tale regime a 400 000 EUR.

(3) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 25 settembre 2009 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda della Slovenia. Con lettera del 29 settembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Sloveniache disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

---

[1] GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.

(4) Il regime della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d'imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell'IVA e a versare l'imposta all'erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che, in più, può loro procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa.

(5) Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d'affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l'IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell'incasso del prezzo.

(6) La misura speciale di deroga chiesta non influisce sull'importo delle entrate IVA percepite dalla Slovenia allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, la Slovenia è autorizzata a rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi.

I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l'IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo. In base a tale regime, il loro volume d'affari annuo non dev'essere superiore a 400 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al giorno dell'entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l'imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a, il

Per il Consiglio
Il presidente